



CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.29 DEL 21/12/2022

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Premazzi Mattia - Presidente	Sì
2. Incarbone Martino - Consigliere	Sì
3. Germanò Antonio - Consigliere	Sì
4. Cremona Maria Chiara - Vice Sindaco	Sì
5. Filiguri Lisa - Consigliere	No
6. Artioli Daniela - Consigliere	Sì
7. Cremona Matteo - Consigliere	Sì
8. Castelli Filippo - Consigliere	Sì
9. Limido Michele - Consigliere	Sì
10. Zaupa Giorgio - Consigliere	No
11. Lamperti Barbara - Consigliere	Sì
12. Cremona Franco - Consigliere	Sì
13. Ranzi Luca - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Amato Carla** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Premazzi Mattia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento l'Assessore Filippo Castelli

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo") oltre che successive disposizioni di legge;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta

con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della

concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Venegono Inferiore e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 42 assunta in data 29.09.2017 ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.LGS. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute" con la quale si prende atto che non sussistono le motivazioni per l'alienazione delle partecipate dell'ente, come di seguito specificato:

Dirette:

-Società per la tutela ambientale del bacino del Fiume Olona in provincia di Varese S.p.A.

-Coinger S.r.l.

Indirette:

Prealpi Servizi S.r.l.

CONSIDERATO che nel 2019 il Comune di Venegono Inferiore è diventato socio della società ALFA SRL sottoscrivendo una quota di capitale sociale pari allo 0,58%. La Società ALFA è una società in house providing (art. 4 dello Statuto sociale) partecipata esclusivamente dai Comuni e

dalla Provincia di Varese; il controllo, oltre che da tutti i soci, è esercitato dal "Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo" composto dal Presidente della Provincia e da dieci Sindaci o Assessori dei Comuni soci. Lo statuto sociale rispetta le condizioni previste dal decreto legislativo 175/2016 nel testo vigente.

DATO ATTO che la Società Alfa srl – dal 2020 - a seguito della fusione intervenuta per incorporazione delle Società ecologiche della Provincia di Varese, tra le quali la Società per la tutela ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.a., con decorrenza dall'anno 2021 ma con effetti contabili e fiscali dal 1 gennaio 2020, risulta partecipata dal ns. ente nella misura percentuale di 0,46274%;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2015 e aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24.03.2017, n. 42 del 29.09.2017, n. 31 del 22.12.2018, n. 41 del 20.12.2019, n. 35 del 22.12.2020 e n.39 del 22/12/2021;

RITENUTO PERTANTO che, alla data odierna, continuano a sussistere le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni dirette in essere:

Coinger S.r.l.

Alfa S.r.l.

e della partecipata indiretta:

Prealpi Servizi S.r.l.

come risulta nell'allegato A) "Revisione periodica delle partecipazioni" (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto);

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DATO atto che il verbale della discussione, costituito dalla registrazione e depositato agli atti

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge, essendo 10 i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- di approvare la ricognizione e la revisione periodica delle partecipazioni possedute al 31.12.2021 dal Comune di Venegono Inferiore, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 secondo le schede di cui all'allegato A) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare, conseguentemente, il mantenimento delle partecipazioni societarie di tipo diretto e indiretto indicate nel piano allegato (A) per le motivazioni ivi indicate;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge, essendo 10 i consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

Avverso la presente delibera è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Premazzi Mattia

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Amato Carla
